

R.G. n. 2009/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Prima Civile

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Domenico Bonaretti	Presidente
dott.ssa Rossella Milone	Consigliere
dott.ssa Anna Ferrari	Consigliere relatore ed estensore

nel giudizio iscritto al numero di ruolo sopra riportato promosso in grado di appello da:

Comune di Como (C.F. 80005370137), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marina Ceresa, Chiara Piatti, Marilisa Ogliaroso, Antonio Tafuri, elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso la sede comunale in Via Vittorio Emanuele II, n. 97,

Appellante

nei confronti del

Comune di Cucciago (c.f. 81001230135), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Latorraca, presso il cui Studio in Como, viale Cattaneo n. 1, ha eletto domicilio

Appellato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo



Provvedimento impugnato: ordinanza del Tribunale di Como n. 771/2022, pubblicata il 06/6/2022

Conclusioni

Per l'appellante

Accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Ordinanza ex art. 702ter, V comma, c.p.c. n. 771/2022 del Tribunale Ordinario di Como, Seconda Sezione Civile, depositata in Cancelleria in data 30/05/2022, comunicata in pari data e notificata in data 6/6/2022, in accoglimento dei sovraesposti motivi, rigettare la domanda formulata dal Comune di Cucciago nei confronti del Comune di Como.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio, incluso rimborso forfettario delle spese generali ed accessori per avvocati dipendenti P.A.

Per l'appellato

in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dal Comune di Como per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta;

nel merito: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza del Tribunale di Como gravata.

Spese dei due gradi rifuse.

In via istruttoria: solo nella denegata non creduta ipotesi di rimessione in istruttoria, si richiama integralmente l'istanza istruttoria del ricorso in primo grado che si riporta:

- disporre prova testimoniale, sulle circostanze di seguito capitolate, con riserva di ulteriori:

- 1) vero che dal 2.5.2018 i signori [REDACTED] migravano dal Comune di Cucciago al Comune di Como;
- 2) vero che il Tribunale dei Minori di Milano prevedeva il cambio di progetto per il minore [REDACTED] e per i minori [REDACTED] come da decreti che si rammostrano (sub docc. 3 e 33 fasc. I grado);
- 3) vero che il minore [REDACTED] è collocato presso una famiglia affidataria;
- 4) vero che la minore [REDACTED] è collocata presso una famiglia affidataria;
- 5) vero che per il minore [REDACTED] il Comune di Cucciago sta corrispondendo alla famiglia affidataria l'importo mensile di euro 831,50;
- 6) vero che per la minore [REDACTED] il Comune di Cucciago sta corrispondendo alla famiglia affidataria l'importo mensile di euro 500,00.

Si indicano a testimoni:

dott.ssa [REDACTED], Responsabile dei Servizi alla Persona del Comune di Cucciago, presso la medesima Amministrazione; dott.ssa [REDACTED] Responsabile Servizi Minori e Famiglie, c/o Azienda Speciale Consortile Galliano, in Cantù, via dei Pizzi 3.

Con richiesta di essere ammessi a prova contraria, nella denegata ipotesi di ammissione di capitoli di prova *ex adverso* formulati, con i testi indicati ed eventuali altri che ci si riserva di indicare.



Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto

1. Il giudizio di primo grado

Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., il Comune di Cucciago ha chiesto al Tribunale di condannare il Comune di Como al pagamento di euro 120.054,04, oltre interessi nella misura legale.

1.1 In particolare, il Comune di Cucciago deduceva che tale somma corrispondeva a quanto da esso pagato per far fronte agli oneri relativi all'affidamento del minore di età ■■■■ ad una comunità e dei minorenni ■■■■ e ■■■■ a famiglie affidatarie, come disposto dal Tribunale dei Minorenni con decreti del 15 ottobre 2020 e del 2 novembre 2018. Evidenziava l'Ente locale che il Sindaco di Cucciago era stato nominato dalla medesima Autorità giudiziaria, fin dall'anno 2017, tutore dei tre minorenni. Il Comune di Cucciago deduceva a fondamento della domanda che i genitori dei tre minori di età avevano trasferito la residenza da Cucciago a Como a far data dal 2 maggio 2018: conseguentemente, secondo il ricorrente, spettava al Comune di Cucciago il rimborso di quanto versato a decorrere dalla data del mutamento della residenza.

Il Comune di Como, costituendosi, resisteva alla domanda.

1.2 Il Tribunale di Como accoglieva la domanda attorea sul rilievo che alle date dei provvedimenti del Tribunale dei Minorenni i genitori degli affidati erano residenti in Como e non più in Cucciago: pertanto, il giudice di prime cure, in applicazione del comma 3 dell'art. 4 L.R. Lombardia n. 34/2004, condannava il Comune di Como al pagamento come da domanda del ricorrente; le spese di lite, per la soccombenza, erano poste a carico del Comune resistente.

2. Il giudizio di appello

2.1 Il Comune di Como ha affidato l'appello a quattro motivi:

- I. Erroneità della pronuncia per mancato mutamento del rito da sommario *ex* art. 702 *bis* c.p.c. a ordinario.
- II. Errata interpretazione della disciplina che regola la fattispecie. L'appellante lamenta che il Tribunale di Como abbia offerto un'interpretazione distorta dell'art. 4, comma 3, L.R. Lombardia n. 34/2004. Secondo il Comune di Como, la corretta



interpretazione della norma imponeva che gli oneri relativi all'affidamento dei tre minorenni andassero posti a carico del Comune di ultima residenza dei genitori alla data della nomina del tutore: tale nomina risaliva all'anno 2017, quando i genitori risiedevano presso il Comune di Cucciago. Concludeva, quindi, nel senso che tale ultimo Ente locale fosse l'unico soggetto obbligato al pagamento.

III. Con il terzo motivo di appello, l'appellante deduce di nulla dovere all'attrice, posto che il Comune di Cucciago spontaneamente aveva pagato un debito altrui: difettavano, invero, pattuizioni al riguardo fra i due Enti locali.

IV. Infine, con il quarto motivo di appello si lamenta la mancanza di prova dell'effettivo pagamento della somma richiesta di euro 130.800,04.

2.2 Costituendosi, l'appellato Comune di Cucciago eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.

Nel merito, argomentava che i motivi di appello erano infondati, in quanto la residenza dei genitori dei tre minori di età era mutata nel maggio 2018, vale a dire prima dei decreti dell'Autorità giudiziaria di mutamento dell'affidamento. Il che radicava l'obbligo di pagamento in capo al Comune di nuova residenza dei genitori, vale a dire Como. Quanto alla prova del pagamento, ciò risultava dai mandati di pagamento versati in atti dall'appellata sin dal primo grado di giudizio.

2.3 La causa è stata chiamata per l'udienza di trattazione il 30 novembre 2022. L'udienza è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'8 novembre 2023, celebrata mediante deposito telematico di note scritte delle parti; decorsi i termini per gli scritti difensivi finali, è stata decisa nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2024.

Motivi della decisione

3. La decisione della Corte di appello

3.1 L'appello è fondato per le ragioni che si vanno a esporre.

3.2 **Preliminarmente**, si osserva che l'eccezione d'inammissibilità *ex* art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata è infondata. L'appello risulta formulato nel rispetto dei canoni di specificità prescritti dal codice di rito, ossia in modo tale da consentire una chiara individuazione delle parti della sentenza e della *ratio decidendi* che l'appellante ha inteso



sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi formulati in materia dalla giurisprudenza di legittimità¹.

3.3 **Nel merito**, la Corte esamina con priorità, in applicazione del principio della ragione più liquida, il secondo motivo di appello afferente l'interpretazione dell'art. 4 L.R. Lombardia n. 34/2004.

La censura appare fondata per le ragioni di seguito descritte.

3.3.1 Giova premettere le seguenti pacifiche circostanze in fatto.

In data 6 giugno 2017 il Tribunale dei Minorenni nominava tutore del minore di età [REDACTED] il sindaco del Comune di Cucciago, sospendendo dalla potestà genitoriale la madre e il padre. [REDACTED] veniva collocato in affido familiare; a tale data i genitori di [REDACTED] erano residenti nel Comune di Cucciago.

Nel corso del medesimo anno 2017 anche ai minorenni [REDACTED] e [REDACTED] veniva nominato quale tutore il Sindaco di Cucciago, con sospensione della madre e del padre dalla potestà genitoriale.

In data 2 maggio 2018 i genitori dei tre minori di età trasferivano la residenza nel Comune di Como.

Il 2 novembre 2018 il Tribunale dei Minorenni effettuava un cambio di progetto: di conseguenza, [REDACTED] era collocato in comunità con decorrenza dal 16 gennaio 2019. Rimaneva invariato il tutore, ovverossia il Sindaco del Comune di Cucciago.

Il 15 ottobre 2020 i minorenni [REDACTED] e [REDACTED] passavano dalla collocazione etero-familiare alla collocazione in affidamento familiare su disposizione del Tribunale dei Minorenni.

3.3.2 La norma di riferimento è l'art. 4 L.R. Lombardia n. 34/2004, che stabilisce al comma 3: *“Gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria sono sostenuti, per tutta la durata della prestazione, dal comune in cui i genitori titolari della relativa potestà risiedono alla data di adozione del provvedimento, ovvero dal comune di dimora, alla medesima data, nel caso di soggetti di cui all'[articolo 6, comma 1, lettere b\) e c\) della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3](#) (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario), non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia. Qualora alla data di adozione del provvedimento dell'autorità*

¹ Cfr. Cass. Sez. U., Ordinanza n. [36481](#) del 13/12/2022.



giudiziaria un genitore risulti cancellato per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia e successivamente non iscritto all'anagrafe della popolazione residente di altro comune della Lombardia, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza anagrafica. Nel caso in cui alla data di adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria risulti nominato un tutore, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza del genitore o dei genitori, titolari della relativa potestà alla data della nomina del tutore, o, nel caso di genitori, titolari della relativa potestà alla medesima data, residenti in comuni diversi, a carico di entrambi i comuni in parti uguali”.

Osserva la Corte che tale norma regola in maniera diversa l'obbligo del pagamento degli oneri in questione a seconda che i genitori dei minori di età abbiano o meno mantenuto la potestà genitoriale alla data di adozione del provvedimento di affidamento da parte dell'Autorità giudiziaria.

Invero, nella prima parte, la norma sancisce il principio generale che radica l'obbligo di pagamento in capo al *comune di residenza dei genitori titolari della relativa potestà* alla data di adozione del provvedimento di affidamento.

Di contro, l'ultima parte del citato comma prevede una specifica disciplina per il caso in cui sia stato nominato un *tutore* alla *data di adozione del provvedimento dell'Autorità giudiziaria*: in tale evenienza, gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria sono a carico *del comune di ultima residenza del genitore o dei genitori, titolari della relativa potestà alla data della nomina del tutore.*

3.3.3 Venendo all'esame della presente controversia, osserva la Corte che la fattispecie non rientra nel principio generale: invero, è pacifico che ai tre minorenni fin dall'anno 2017 è stato nominato un tutore - ovverossia il Sindaco di Cucciago - e che tale nomina non sia stata modificata né revocata nel prosieguo.

Pertanto, la disciplina che regola la fattispecie è quella speciale dettata dalla seconda parte della norma citata e nessuna rilevanza assume il cambio di residenza dei genitori, in quanto ormai privati della relativa potestà contestualmente alla nomina del tutore.

Ne deriva che gli oneri derivanti dall'affidamento familiare sono a carico del comune di ultima residenza dei genitori, titolari della relativa potestà, alla data della nomina del tutore. E all'epoca della nomina del tutore (anno 2017), i genitori dei tre minorenni





risiedevano presso il Comune di Cucciago. E', dunque, in quest'ultimo Comune che va individuato il soggetto onerato delle spese derivanti dall'affidamento dei tre minorenni.

3.4 Sulla base delle sopra esposte considerazioni il secondo motivo di appello deve essere accolto.

Restano assorbiti i restanti motivi.

4. Conclusione

La Corte d'appello di Milano, per tutti i motivi di cui sopra e nei termini di cui al dispositivo, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma totale dell'ordinanza impugnata, respinge la domanda del Comune di Cucciago avverso il Comune di Como.

5. Spese di lite

Con riguardo alle spese di lite, tenuto conto dell'assenza di precedenti in termini, si stimano sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle stesse, fra le parti, per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in epigrafe, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Como, **in riforma** dell'ordinanza del Tribunale di Como n. 771/2022 pubblicata il 06/6/2023, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:

- I. **respinge** la domanda del Comune di Cucciago avverso il Comune di Como;
- II. **compensa** integralmente fra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso, in Milano, dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 8 febbraio 2024

Il Consigliere relatore
Anna Ferrari

Il Presidente
Domenico Bonaretti